

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento MINISTERO GIUSTIZIA

Via Arenula, 69/70 - 00186 Roma - tel. 0668852036 - tel/fax 066869555 www.giustizia.uilpa.it - giustizia@uilpa.it

Prot. 01.01.2020/uil

Alle Lavoratrici ed ai Lavoratori tutti del Ministero della Giustizia

Al Direttore Generale Personale DOG Dott, F. Leopizzi

e-mail: dgpersonale.dog@giustizia.it

Al Direttore Generale Personale DAP Dott. M. Parisi

pec: <u>dgpersonale.dap@giustiziacert.it</u> <u>dgrisorse.dap@giustiziacert.it</u>

Al Direttore Generale Personale DGMC Dott. V. Starita

e-mail: dgpram.dgmc@giustizia.it

Al Direttore Generale Archivi Notarili Dott. R. Romano

> e-mail: <u>ucan@giustizia.it</u> pec: <u>prot.ucan@giustiziacert.it</u>

Oggetto: fruizione dei permessi ex art. 33 comma 6 legge 104/92 da parte dello stesso lavoratore disabile, pubblico dipendente del comparto funzioni centrali.

Quesito posto all'INAIL:

- programmazione assenze per fruizione dei tre giorni di permesso
- regole di fruizione a cui attenersi per detti permessi

Si porta a conoscenza di tutte le lavoratrici ed i lavoratori del Ministero della Giustizia delle risposte date dall'INAIL – mediante il portale "Superabile" - a specifici quesiti che riguardano i lavoratori dipendenti pubblici portatori di handicap in situazione di gravità – ex art. 3, co.3°, L. 104/92 - appartenente al Comparto Funzioni Centrali.

Il quesito - composto da due parti – richiede chiarimenti circa le modalità con le quali un portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/9, dipendente pubblico del comparto funzioni centrali, possa fruire dei permessi previsti dall'art. 33 della medesima normativa.

Data l'autorevole fonte di tali chiarimenti abbiamo ritenuto utile informarvi prontamente, lasciando che le parole degli esperti dell'Inail parlino da sé, in modo tale che il quesito possa essere impiegato per favorire la fruizione di un diritto così importante per la vita di tanti di noi lavoratori e, al tempo stesso, aiutare anche gli uffici che gestiscono il personale – sia delle sedi periferiche che centrali – affinché interpretazioni non richieste, unilaterali e riduttive possano ancora oggi - nel secondo ventennio del XXI secolo – continuare a nuocere coloro che già patiscono.

Tanto si partecipa ai Capi del personale delle quattro articolazioni del Ministero della Giustizia, cosicché, sulla scorta del quesito sopra illustrato, possano impartire adeguate istruzione agli uffici per una puntuale ed omogenea applicazione delle norme, legislative e contrattuali, nonché delle favorevoli indicazioni che scaturisco dal quesito in argomento.

Cordiali saluti

Roma, 13 gennaio 2020

Il Coordinatore Generale Domenico Amoroso





Da:	Superabile
A:	
Oggetto:	Risposta UTENTE 193

DOMANDA

Quesiti sulla fruizione dei permessi ex art. 33 comma 6 legge 104/92 da parte dello stesso lavoratore disabile.

-- Spett.le Inail - Superabile

Sono un portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/92. Avrei dei dubbi sulla modalità di fruizione dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/92 da parte del lavoratore disabile, pubblico dipendente comparto funzioni centrali, ex comparto ministeri.

So che essendo un lavoratore con handicap grave ex art. 3 co. 3 della 104/92 ho diritto ad usufruire di tre giorni mensili di permessi retribuiti frazionabili in 18 ore, oppure potrei usufruire della riduzione oraria permanente per ogni giornata lavorativa del mese di due ore di permesso retribuito.

Primo quesito.

In merito alla programmazione della fruizione dei permessi di tre giorni al mese, vorrei sapere se detta programmazione mensile può essere pretesa dal datore di

pubblico sia da chi usufruisce dei permessi per l'assistenza ad un disabile, sia da lavoratori disabili che usufruiscono dei tre giorni mensili per se stessi. Mi riferisco nello specifico all'art. 33 del ccnl comparto funzioni centrali che richiama solo il comma 3 dell'art. 33 della legge 104, ed, a mio avviso, non richiamando anche il comma 6 dell'art. 33, la programmazione prevista dallo stesso art. 33 è un obbligo contrattuale a carico solo dei lavoratori che usufruiscono di detti permessi per l'assistenza al disabile, ma, il lavoratore disabile che usufruisce per se stesso di detti permessi, non è soggetto all'obbligo contrattuale previsto dall'art. 33, comma 2, della programmazione mensile, nè nel caso di fruizione a giorni, nè nel caso di fruizione di due ore giornaliere per tutto il mese.

Secondo quesito.

A quali regole di fruizione si deve attenere il lavoratore disabile che usufruisce dei permessi durante le ore di permesso retribuito???

Logicamente durante la fruizione dei permessi retribuiti per se stessi è vietato svolgere qualunque attività lavorativa.

Mi chiedo se la fruizione dei permessi retribuiti per se stessi sia subordinata a necessità connesse al proprio stato patologico, visite mediche, accertamenti diagnostici, sottoposizione a cicli di cure e così via???? Oppure, il lavoratore disabile può usufruire di detti permessi solo ed esclusivamente per riposarsi??? Per ridurre il carico lavorativo, dedicandosi durante le ore di permesso retribuito ad attività della propria vita privata, diverse dallo svolgere altra attività lavorativa??? Semplificando durante le ore di permesso retribuito per se stessi, il lavoratore disabile, per assurdo, può andare a farsi una vacanza? Può dedicarsi ad attività ludiche? Andare a fare la spesa? Andare fuori città a trovare i propri genitori e così via???

RISPOSTA

in passato il problema del preavviso al datore di lavoro è stato oggetto di controversie e problemi applicativi, ma più recentemente i contratti della pubblica amministrazione hanno introdotto novità in relazione alla programmazione dei permessi legge 104/92.

In linea di massima le novità sono le medesime nei differenti comparti, si dispone sostanzialmente una programmazione e una comunicazione più stringente, precedentemente non prevista. La legge 104/92 non disciplina tale aspetto che, in passato è stato affrontato unicamente da circolari INPS e Funzione Pubblica che richiedevano, al momento della domanda, di comunicare ad datore i giorni di assenza. La novità introdotta nei nuovi contratti prevede invece che, il lavoratore dipendente, predisponga *una programmazione mensile* e, solo in caso di urgenza, potrà presentare una comunicazione di assenza nelle 24 ore precedenti il permesso e comunque non oltre *l'inizio dell'orario di lavoro del giorno di fruizione*.

Effettivamente, come evidenziato nella sua richiesta di informazione, l'art. 33 del nuovo contratto funzioni centrali per il triennio 2016-2018 al comma 1 fa esclusivo riferimento ai permessi di cui usufruiscono i lavoratori per assistere la persona con disabilità e nessun cenno ai permessi sia di tre giorni al mese che di due ore al giorno di cui può usufruire il lavoratore con disabilità. Questo comma si riferisce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità e pertanto anche secondo noi tale disposizione non riguarda i lavoratori con disabilità che fruiscono per se stessi dei permessi (ad ore o a giorni) legge 104/92.

Sul secondo quesito possiamo dire in primo luogo che nessuna giustificazione o informazione preventiva può essere richiesta sullo specifico utilizzo dei giorni o delle ore relative i permessi in oggetto che restano un diritto del lavoratore o del familiare che ne abbia i requisiti previsti dalla legge.

Inoltre, la fruizione dei permessi retribuiti di cui usufruisce il lavoratore con disabilità per sé stesso non è subordinata a necessità connesse allo stato patologico, visite mediche, accertamenti diagnostici, cicli di cure e così via. Pertanto, la persona con disabilità, può utilizzare quel tempo come meglio crede, per curasi, riposarsi, o fare una passeggiata.

Finalità della Legge 104 è lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività.

I permessi 104 possono essere un importante strumento per realizzare tali finalità e, in tal senso, la fruizione dei permessi non va motivata, ma va goduta in relazione a quanto necessario alla persona con disabilità per favorire la propria integrazione sociale.

Pertanto i permessi possono sicuramente essere usati anche per vacanza ed altre attività di tempo libero o per migliorare la propria condizione di salute e benessere.